



IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE

composto dai seguenti magistrati:

dott. Benedetto Giaimo	Presidente
dott. Francesco Parrinello	Giudice
dott. Paolo Goggi	Giudice estensore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 1504 del ruolo contenzioso generale dell'anno 1996 posta in deliberazione all'udienza dell'10/12/2004 e vertente

T R A

Fallimento V.D. Soc. Coop. a r.l., in persona del Curatore Avv.to Lorenzo Carini, elett. dom. to in Marsala, piazza Piemonte e Lombardo n. 25/A, presso lo studio dell'Avv.to Francesco Trapani che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore

ATTORE

E

I.T.

elett. dom.to in Marsala, piazza Marconi n. 70, presso lo studio dell'Avv.to Matteo Gandolfo che lo rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTO

NONCHÈ

V.G.

elett. dom.to in Marsala, via dello Sbarco n. 23, presso lo studio dell'Avv.to Paolo Ruggieri che lo rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTO

NONCHÈ

B.M.T.

rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Giacomo Pipitone e Catia Linares, elett. dom.ta in Marsala, via Nazionale n. 1163, presso lo studio di quest'ultima

CONVENUTA

NONCHÈ

C. Giancarlo

elett. dom.to in Marsala, via M. Nuccio n. 2, presso lo studio dell'Avv.to G. Ernesto Gandolfo che lo rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTO

NONCHÈ

G. Salvatore

rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Giacomo Pipitone e Catia Linares, elett. dom.to in Marsala, via Nazionale n. 1163, presso lo studio di quest'ultima

CONVENUTO

NONCHÈ

G. Vincenzo

elett. dom.to in Marsala, via M. Nuccio n. 2, presso lo studio dell'Avv.to Michele Napoli che lo rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTO

NONCHÈ

S.V.

Nata a Marsala il il 3.2.1961, ivi residente, con domicilio in vicolo Salso n. 5

CONVENUTA CONTUMACE

NONCHÈ

V.P.

elett. dom.to in Marsala, via dello Sbarco n. 23, presso lo studio dell'Avv.to Paolo Ruggieri che lo rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTO

NONCHÈ

G. Margherita

elett. dom.ta in Marsala, via dello Sbarco n. 23, presso lo studio dell'Avv.to Paolo Ruggieri che la rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTA

NONCHÈ

F.A.

nato a Marsala il 27.3.1953, ivi residente, con domicilio in via Stuppa n. 45

CONVENUTO

NONCHÈ

F.G.A.

elett. dom.to in Marsala presso lo studio degli Avv.ti Stefano Giuseppe Pellegrino e Sebastiano Garibaldi Pellegrino che lo rappresentano e difendono per delega in atti

CONVENUTO

NONCHÈ

G. Sebastiano

elett. dom.to in Marsala, piazza G. Marconi n. 70, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Gandolfo che lo rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTO

NONCHÈ

P.G.

elett. dom.to in Marsala, piazza G. Marconi n. 70, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Gandolfo che lo rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTO

NONCHÈ

F.G.A.

rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Giacomo Pipitone e Catia Linares, elett. dom.to in Marsala, via Nazionale n. 1163, presso lo studio di quest'ultima

CONVENUTO

NONCHÈ

S.G.B.

rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Giacomo Pipitone e Catia Linares, elett. dom.to in Marsala, via Nazionale n. 1163, presso lo studio di quest'ultima

CONVENUTO

NONCHÈ

B.D.

nato a Santa Ninfa il 18.11.1961, residente in Treviglio (BG), con domicilio in via Matteotti n.5

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHÈ

L.V.D.

elett. dom.to in Marsala, piazza P. Borsellino n. 8, presso lo studio dell'Avv.to Maurizio Signorello che lo rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTO

NONCHÈ

P.A.

elett. dom.to in Marsala, via Roma n. 169/A, presso lo studio dell'Avv.to G. Battista Messina che lo rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTO

NONCHÈ

P.S.

elett. dom.to in Marsala, piazza P. Borsellino n. 8, presso lo studio dell'Avv.to Maurizio Signorello che lo rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTA

OGGETTO:Società.

CONCLUSIONI

All'udienza del 10/12/2004 i procuratori delle parti così concludevano:

Per parte attrice: "...affinchè l'on.le Tribunale adito voglia: in via istruttoria, disporre quanto richiesto nel presente verbale e, per l'effetto, disporre la reiterazione della CTU, previa sostituzione del nominato consulente ed in subordine il richiamo dello stesso per rispondere in modo analitico ed esaustivo ai rilievi critici ed alle richieste di chiarimenti sin qui avanzati dalla curatela attrice per il tramite dello scrivente difensore e del proprio CTP dott. Orazio Lombardo; nel merito, accogliere le conclusioni quali formulate in atto di citazione".

Per le parti convenute: "gli avvocati dei convenuti, sopra generalizzati (avv.ti Maurizio Signorello, S.G. Pellegrino, Paolo Ruggieri, Ernesto G., anche in sostituzione dell'avv.to Michele Napoli, Giovanna De Vita, in sostituzione degli avv.ti Giacomo Pipitone e Giuseppe G., G.B. Messina) concludono come nelle rispettive comparse di costituzione e risposta).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28/10/1996- 14/11/1996, il Fallimento della società V.D. Soc. coop. a r.l. (in prosieguo V.D.), in persona del Curatore Avv.to Lorenzo Carini,

giusta autorizzazione del Giudice Delegato del 7.4.1995, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Marsala, gli ex amministratori, I.T., V.G., B.M.T., C. Giancarlo, G. Salvatore, G. Vincenzo, S.V., V.P., G. Margherita, F.A., F.G.A., G. Sebastiano, P.G. e gli ex sindaci, F.A.G., S.G.B., B.D., L.V.D., P.A., P.S., della società fallita, proponendo nei loro confronti, ex art.146 L.F., tanto l'azione sociale di responsabilità, ex art.2393 c.c., che quella dei creditori, ex art.2394 c.c., e chiedeva la loro condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società stessa, danni quantificati, salvo diverso avviso del giudice, nella somma di lire 1.677.701.550, equivalente alla complessiva perdita occultata nel corso degli esercizi 1986-2001.

A sostegno della domanda, l'attore specificava che: 1) i convenuti erano stati, rispettivamente, amministratori della società e componenti il collegio sindacale, in carica nei cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento; 2) la società era stata dichiarata fallita l'8/6/1993; 3) nel periodo in cui gli amministratori avevano esercitato le loro funzioni, in particolare nel corso degli esercizi 1986-2001, essi "non hanno mostrato un quadro esatto e fedele delle effettive condizioni aziendali, stante che nei bilanci di esercizio relativi agli anni dal 1986 al 1991, alla voce immobili, facente parte dell'attivo dello stato patrimoniale, hanno capitalizzato componenti di costo di non diretta imputazione alla stessa (in particolare nell'anno 1986 le voci: consulenze, bolli su effetti, spese varie, amm.to spese di impianti; nel 1987 le voci: costi prestazioni e servizi, compensi amministratori, amm.to spese di impianto; nel 1988 le voci: spese di servizi, costi del personale, oneri tributari, amm.to spese d'impianto; nel 1989 le voci: costi prestazioni di servizi, oneri tributari, spese diverse, amm.to spese d'impianto; nel 1990 le voci: costi prestazioni di servizi, costi del personale, bolli su ricevute, amm.to spese d'impianto; nel 1991 la voce: capitalizzazione costi impianto), giungendo al risultato di evitare l'evidenziazione di perdite di esercizio", per un ammontare complessivo di lire 1.677.701.550; 4) gli stessi amministratori non avevano provveduto, di fronte allo stato d'insolvenza della società, reso evidente dal fatto che la stessa non aveva più regolarmente provveduto al pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, se non per acconti, nonché al pagamento delle rate di mutuo alla scadenza, a richiedere la dichiarazione di fallimento in proprio della società, con ciò aggravandone ulteriormente il relativo dissesto patrimoniale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 n. 4 L.F.; 5) i sindaci, a loro volta, avevano violato il disposto dell'art. 2403 c.c., in quanto gli stessi avevano a) omesso di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; b) omesso di procedere ad accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa; c) omesso di

osservare le norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale e di vigilare, ai sensi dell'art. 2407 c.c., sulla corretta attività di gestione degli amministratori, con particolare riferimento all'attività di redazione dei bilanci di esercizio 1986-1991, esprimendo voto favorevole all'approvazione degli stessi.

Si costituivano, tempestivamente ai sensi degli artt. 166-167 c.p.c., sedici dei diciannove convenuti, tutti chiedendo il rigetto delle domande attoree, per la loro infondatezza (con particolare riferimento alla circostanza che solo nel 1991 la società aveva cominciato l'attività di gestione e, pertanto doveva reputarsi corretta l'operazione contabile effettuata dagli amministratori che avevano capitalizzato costi correlati alla realizzazione del complesso polifunzionale e non all'attività gestionale) e difetto di qualsiasi riscontro probatorio.

Il convenuto I., nel merito, in particolare, eccepiva: 1) il minor importo della perdita asseritamente occultata, che non era di lire 1.667.701.550, ma di lire 1.191.381.062; 2) la genericità del riferimento di parte attrice alla non capitalizzabilità delle voci iscritte al bilancio; 3) la circostanza che la società aveva iniziato la propria attività gestionale solo nel 1991; 4) la non applicabilità alla fattispecie della normativa di cui al d.lgs. n. 127/91, richiamata dalla curatela; 5) la correttezza dell'operazione contabile effettuata dagli amministratori che avevano capitalizzato costi correlati alla realizzazione del complesso polifunzionale e non all'attività gestionale; 6) l'imputabilità a partire dal primo esercizio in cui inizi l'attività di gestione degli ammortamenti delle immobilizzazioni e delle spese d'impianto 7) l'inesistenza negli anni in esame di uno stato d'insolvenza della società e, di conseguenza, l'insussistenza di alcun aggravamento dello stato di dissesto da parte degli amministratori; 8) l'osservanza da parte dello I. dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede e l'assenza di qualsiasi pregiudizio alla società.

I convenuti V.P., V.G. e G. Margherita, deducevano la prescrizione dell'azione relativamente ai danni subiti per le iscrizioni dei bilanci 1986, 1987 e 1988; nel merito, in particolare, eccepivano: 1) la non applicabilità alla fattispecie della normativa di cui al d.lgs. n. 127/91, richiamata dalla curatela; 2) la circostanza che la società aveva iniziato la propria attività gestionale solo nel 1991; 3) la correttezza dell'operazione contabile effettuata dagli amministratori che avevano capitalizzato costi correlati alla realizzazione del complesso polifunzionale e non all'attività gestionale; 4) l'assenza di nesso di causalità tra le suddette apposizioni di voci di bilancio e il danno lamentato dalla curatela attrice, in considerazione del fatto che le perdite della società erano state determinate dal blocco dei

finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Sicilia a seguito delle denunce per abusivismo edilizio proposte da terzi, con conseguente procedimento penale conclusosi con l'assoluzione degli amministratori; 5) la genericità degli addebiti mossi dalla curatela, riferiti indistintamente a tutti i convenuti, senza indicazione dei fatti specificatamente ricollegati all'operato dei singoli amministratori; 6) l'estraneità dei tre convenuti agli addebiti relativi ai bilanci 1989, 1990 e 1991, in considerazione delle loro dimissioni dalla carica di consiglieri nel corso dell'estate del 1989.

I convenuti B.M.T., G. Salvatore, S.G.B. e F.G.A., nel merito, in particolare, eccepivano: 1) la genericità del riferimento di parte attrice alla non capitalizzabilità delle voci iscritte al bilancio; 2) il minor importo della perdita asseritamente occultata, che non era di lire 1.667.701.550, ma di lire 1.191.381.062; 3) l'identità delle persone di F.G.A. e F.A., come si ricavava dall'identità dei dati anagrafici e di residenza; 4) la circostanza che la società aveva iniziato la propria attività gestionale solo nel 1991; 5) la correttezza dell'operazione contabile effettuata dagli amministratori che avevano capitalizzato costi correlati alla realizzazione del complesso polifunzionale e non all'attività gestionale; 6) l'inesistenza negli anni in esame di uno stato d'insolvenza della società e, di conseguenza, l'insussistenza di alcun aggravamento dello stato di dissesto da parte degli amministratori; 7) la genericità degli addebiti mossi ai sindaci F. e S. in merito alla mancata verifica trimestrale della contabilità, senza prova del contributo causale all'attività illegittima degli amministratori; 8) la genericità degli addebiti mossi dalla curatela, riferiti indistintamente a tutti i convenuti, senza indicazione dei fatti specificatamente ricollegati all'operato dei singoli amministratori e sindaci.

I convenuti C. Giancarlo e G. Vincenzo eccepivano: 1) l'assenza di nesso di causalità tra l'asserita *mala gestio* degli amministratori ed il passivo accumulato dalla società nel corso della gestione; 2) la circostanza che la società aveva iniziato la propria attività gestionale solo nel 1991; 3) la correttezza dell'operazione contabile effettuata dagli amministratori che avevano capitalizzato costi correlati alla realizzazione del complesso polifunzionale e non all'attività gestionale.

Il convenuto G. Sebastiano eccepiva di essere stato amministratore della società dal mese di aprile al mese di giugno 1992, periodo in cui il C.d.A. della società si era limitato al compimento delle operazioni di ordinaria amministrazione, non potendo pertanto imputarsi allo stesso alcuna responsabilità per i danni lamentati dalla curatela.

Il convenuto F.G.A. eccepiva: 1) di aver ricoperto la carica di amministratore per pochi giorni di aprile e di maggio 1992, senza aver partecipato all'approvazione del bilancio 1991 (16 maggio 1992) e senza aver contribuito pertanto alla produzione dei danni verificatisi negli esercizi precedenti; 2) la non applicabilità alla fattispecie della normativa di cui al d.lgs. n. 127/91, richiamata dalla curatela; 3) la circostanza che la società aveva iniziato la propria attività gestionale solo nel 1991, data nella quale si trovava ancora in piena fase organizzativa e di avvio, non essendo ancora stati completati i lavori, a causa anche del blocco dei finanziamenti; 4) la correttezza dell'operazione contabile effettuata dagli amministratori che avevano capitalizzato costi correlati alla realizzazione del complesso polifunzionale e non all'attività gestionale, in ottemperanza ai principi contabili delle immobilizzazioni tecniche, ribaditi anche dalla più autorevole dottrina e dall'art. 1 del D.P.R. n. 917/1986 e in ossequio al principio di trasparenza, avendo gli amministratori esposto la procedura di capitalizzazione seguita nelle relazioni di accompagnamento dei bilanci; 5) l'assenza di nesso di causalità tra le suddette apposizioni di voci di bilancio e il danno lamentato dalla curatela attrice, in considerazione del fatto che le perdite della società e lo stato di dissesto erano stati determinati dal blocco dei finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Sicilia, ancora attesi nel 1992, a seguito del proscioglimento degli amministratori nel procedimento penale avviato per abusivismo edilizio.

Il convenuto P.G. ha eccepito di aver rivestito la carica di amministratore della società dal 24 aprile 1992 al 20 ottobre 1992 e di non aver partecipato, per l'effetto alla predisposizione del bilancio 1991, inviato al Collegio sindacale in data 15 aprile 1992 e approvato il 15 maggio 1992, in una seduta del C.d.A. alla quale non partecipò; 2) la non applicabilità alla fattispecie della normativa di cui al d.lgs. n. 127/91, richiamata dalla curatela.

I convenuti L.V.D. e P.S., hanno eccepito, nel merito: 1) di aver fatto parte del collegio sindacale della società rispettivamente dal 27 aprile 1989 al 22 aprile 1992 e dal 10 novembre 1989 al 30 aprile 1991, non potendo pertanto imputarsi agli stessi la mancata vigilanza sui bilanci 1986, 1987, 1988 e, alla P., altresì quella sul bilancio 1991; 2) che non potevano essere responsabili per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori perché non era accertata la responsabilità degli amministratori né il danno prodotto dagli stessi alla società e questo in virtù delle seguenti circostanze: a) la non applicabilità alla fattispecie della normativa di cui al d.lgs. n. 127/91, richiamata dalla curatela; b) la circostanza che la società aveva iniziato la propria attività gestionale solo nel 1991, data nella quale si trovava

ancora in piena fase organizzativa e di avvio, non essendo ancora stati completati i lavori, a causa anche del blocco dei finanziamenti; c) la correttezza dell'operazione contabile effettuata dagli amministratori che avevano capitalizzato costi correlati alla realizzazione del complesso polifunzionale e non all'attività gestionale, in ottemperanza ai principi contabili delle immobilizzazioni tecniche, ribaditi anche dalla più autorevole dottrina e dall'art. 1 del D.P.R. n. 917/1986 e in ossequio al principio di trasparenza, avendo gli amministratori esposto la procedura di capitalizzazione seguita nelle relazioni di accompagnamento dei bilanci; d) l'assenza di nesso di causalità tra le suddette apposizioni di voci di bilancio e il danno lamentato dalla curatela attrice, in considerazione del fatto che le perdite della società e lo stato di dissesto erano stati determinati dal blocco dei finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Sicilia, ancora attesi nel 1992, a seguito del proscioglimento degli amministratori nel procedimento penale avviato per abusivismo edilizio; 3) la non configurabilità nemmeno di un'ipotesi di responsabilità "esclusiva" dei sindaci, in quanto gli stessi avevano sempre svolto i controlli di cassa e contabili negli esercizi in esame e che se a volte per mera dimenticanza erano state omesse le verbalizzazioni, non vi era la prova di un danno effettivo e concreto alla società derivante dalle omissioni formali.

Il convenuto P.A., infine, eccepiva: 1) di essere stato componente del Collegio sindacale dal 30 aprile 1991 al 30 aprile 1992, non potendo pertanto imputarsi allo stesso comportamenti asseritamente pregiudizievoli relativi all'operato di altri sindaci; 2) la mancanza di prova della violazione degli obblighi di cui all'art. 2403 c.c. e del danno nei confronti della società.

All'udienza di prima trattazione, ex art. 183 c.p.c., del 20/6/1997, nessuna delle parti convenute compariva personalmente e non poteva pertanto espletarsi il tentativo di conciliazione.

Il giudice, alla stessa udienza, concedeva all'attore, giusta sua istanza di concessione del termine "ai sensi dell'art. 183 c.p.c.", ulteriore termine di trenta giorni per il deposito di "note di replica alle altrui deduzioni" ed ai convenuti ulteriore termine di trenta giorni per eventuali repliche, rinviando all'udienza del 13/2/1998.

Nel corso di tale udienza il difensore dell'attore depositava note difensive, allegandole al verbale, che, tuttavia, non sono state rinvenute agli atti e chiedeva la concessione di un termine, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., per presentare apposito ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa sui beni immobili dei convenuti. Il giudice concedeva

i termini per la formulazione delle richieste istruttorie e, con ricorso depositato il 10/4/1998, autorizzato dal giudice delegato con provvedimento del 15.5.1995, la curatela attrice proponeva istanza per ottenere il sequestro conservativo dei beni immobili indicati analiticamente in apposite schede allegate, appartenenti ai convenuti I., G. Salvatore, Fratelli, G. Sebastiano, Linares. Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 12.6.1998 il giudice rigettava il ricorso, per insussistenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum*, ritenendo in particolare che lo stato del giudizio, in fase prodromica all'istruzione, non consentisse una fondata valutazione circa l'esistenza e la misura dell'eventuale danno imputabile a ciascuno dei resistenti, non potendosi fare riferimento alla somma complessiva indicata dalla curatela attrice - mera sommatoria dei costi imputati nei diversi esercizi sociali alle immobilizzazioni, quindi non necessariamente coincidente con il danno cagionato - e attribuita indistintamente a ciascuno dei convenuti, a prescindere dal loro effettivo contributo causale.

All'udienza del 19.3.1999 si costituiva, a seguito della rinuncia al mandato dell'avv. Carmine Caprì, che aveva sino a quel momento rappresentato e difeso la curatela attrice, l'avv. Francesco Trapani, il quale faceva proprie tutte le domande le eccezioni e le difese spiegate dal precedente difensore e depositava, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria del 20.11.1998, certificato storico della C.C.I.A.A. di Trapani, attestante i periodi in cui ciascuno degli amministratori e sindaci convenuti aveva ricoperto la rispettiva carica e alcuni estratti dei verbali d'assemblea del C.d.A. contenenti i bilanci societari per il periodo 1986-1991 e le relative relazioni di accompagnamento redatte dagli amministratori e dal Collegio sindacale.

La causa quindi, veniva istruita con l'acquisizione di documenti e l'espletamento di una prima consulenza tecnica contabile, depositata il 30/10/2000 e di due successive supplementi disposti a seguito delle contestazioni formulate dalla curatela attrice e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, dopo la scadenza dei termini concessi alle parti, giusta loro istanza, per esame degli elaborati peritali, all'udienza del 10/12/2004 (con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche di gg. 60+20).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi che la presente controversia, avendo oggetto un'azione di responsabilità contro gli ex amministratori e sindaci di una società poi fallita ed essendo stata instaurata con citazione dell'ottobre-novembre 1996, deve essere decisa dal Collegio, secondo il vecchio testo dell'art. 48 Ordinamento Giudiziario, nel testo introdotto,

con decorrenza dal 30/4/1995, dall'art. 88 della L. 353/1990, che contemplava, in materia societaria, la riserva di collegialità per dette controversie, riserva peraltro confermata anche nell'art. 50 bis c.p.c., ora inserito nella sezione VI bis del codice di procedura civile, per effetto dell'art. 56 del D.lgs. 51/1998, ma con efficacia dal 2/6/1999.

Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti S.V., e B.D., regolarmente citati e non costituitisi, mentre il convenuto F.A., erroneamente citato due volte dalla curatela, deve intendersi in realtà F.G.A., come emerge dall'identità dei dati anagrafici.

In ordine all'azione di responsabilità promossa dal Fallimento attore, i convenuti V.P., V.G. e G. Margherita hanno eccepito la prescrizione per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c..

Per costante giurisprudenza, "l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società, esperibile, ex art. 2394 c.c. (ante riforma), dai creditori sociali (ovvero, come nella specie, dal curatore fallimentare della società poi fallita, ex art. 146 l. fall.), è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, bensì dal (successivo) momento dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti (art. 2394, comma 2, c.c., che subordina la proponibilità dell'azione al manifestarsi dell'evento dannoso), momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, ben può risultare anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento. L'onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta, poi, al soggetto (amministratore o sindaco) che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento della detta azione di responsabilità, ne eccepisca l'avvenuta prescrizione" (C.C. 2671/1977; C.C. S.U. 5241/1981; C.C. 5445/1991; C.C.10937/1997; C.C. 5287/1998).

Il termine quindi decorre, quanto all'azione di responsabilità ex artt. 2394 c.c., 146 e 206 L. Fall., non già dal momento del compimento dei fatti illeciti, ma solo dopo che, per effetto di tali comportamenti, si manifesta l'evento dannoso (art. 2394, 2° comma, c.c.) e risulta che il patrimonio sociale non è sufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali (C.C. 2671/1977; C.C. S.U. 5241/1981; C.C. 5445/1991; C.C.10937/1997; C.C. 5287/1998). In particolare, l'azione sorge in capo al Curatore non nel momento della sentenza dichiarativa del fallimento ma, ex art. 2394 2° comma c.c., nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori e questi possono fare valere il loro

diritto contro gli amministratori ed i sindaci, che si trasmette al Curatore dopo il fallimento (C.C. 4415/1979).

L'insufficienza patrimoniale che assume rilievo è data dall'eccedenza delle passività sulle attività ed è rilevata dalla consistenza negativa del patrimonio netto dell'impresa, distinguendosi quindi dall'insolvenza, potendo la prima manifestarsi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento ovvero posteriore, non essendo lo stato di squilibrio finanziario, che impedisce il regolare adempimento delle obbligazioni, escluso da un'eccedenza dell'attivo contabile sulle passività, ove si tratti in particolare di risorse attive difficilmente liquidabili (C.C. 10937/1997; C.C. 5287/1998, in ipotesi di fallimento dichiarato in presenza di un attivo non liquido ma prontamente liquidabile, superiore al passivo, con sbilancio verificatosi solo in seguito).

Nella fattispecie, come eccepito dai convenuti, nella stessa prospettazione attorea il momento del verificarsi di una situazione di insufficienza patrimoniale della V.D. soc. coop. a r.l. viene fatto risalire al 1991 o meglio, al più tardi, al 16/5/1992, data dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/1991 (cfr. verbale assemblea soci n. 29), evidenziandosi una perdita di esercizio pari a £. 436.489.732, prima quindi della messa in liquidazione della società, avvenuta il 15.1.1993.

Al maggio 1997 scadeva pertanto il termine quinquennale di prescrizione, di cui all'art. 2949 c.c., dell'azione di responsabilità ex artt.2393 e 2394 c.c. contro gli ex amministratori della V.D. e quindi, alla data dell'instaurazione del presente giudizio, nell'ottobre 1996 esso non era ancora decorso.

La suddetta eccezione di prescrizione non può pertanto essere accolta.

Nel merito, deve osservarsi che per effetto del fallimento, le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. (*ante* riforma) confluiscono in un'unica azione, avente carattere unitario ed inscindibile, promossa dal Curatore del fallimento, che cumula i presupposti di entrambe le azioni (C.C. 10488/1998).

A norma degli artt. 2392-2393 c.c., gli amministratori delle società di capitali devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge o dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e quindi, ai sensi dell'art. 1710 c.c., con un livello medio di diligenza salva la possibilità di richiedere da parte loro un livello più elevato in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivati dall'inosservanza di tali doveri; occorrono quindi, ad un tempo, per configurare una loro responsabilità, una condotta negligente, sulla base di una valutazione *ex ante*, al momento

cioè del compimento dei singoli atti, ed il conseguente pregiudizio al patrimonio sociale, per effetto della sottrazione di beni sociali o dell'incremento ingiustificato delle passività. La diligenza degli amministratori deve essere naturalmente riferita alle aspettative della società e dei soci di conseguire l'oggetto sociale, essendo compito dell'amministratore operare in modo che questo risultato sia realizzato, intraprendendo gli atti di gestione più utili e più opportuni, compatibilmente al naturale rischio d'impresa.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (C.C. 3652/1997; T. Milano 2/3/1995) "la responsabilità ipotizzata dall'art. 2392 c.c. discende unicamente dalla violazione di obblighi giuridici, gravanti sui gestori del patrimonio sociale, cui non potrebbe invece essere mai imputato, a titolo di responsabilità, di avere compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore e non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società" e quindi "il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle cautele, di quelle verifiche e di quelle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel genere" (C.C. 3652/1997 cit.).

In sostanza, vi può essere colpa degli amministratori non tanto perché il loro operato, in base ad un giudizio *ex post*, non abbia prodotto risultati utili, quanto perché gli atti contestati, secondo le regole dell'ordinaria diligenza professionale cui ogni amministratore è obbligato, non avrebbero dovuto essere compiuti (neppure con un giudizio *ex ante*) a quelle condizioni, che gli amministratori hanno accettato per propria negligenza, pur potendo prevedere, sin dal momento in cui l'atto era stato compiuto, che sarebbero risultate dannose e non pertinenti rispetto allo scopo da conseguire ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Si deve premettere che, pur potendosi ricomprendere nell'ambito della responsabilità degli amministratori, ex artt. 2393 e 2394 c.c., la violazione da parte loro dei doveri imposti dagli artt. 2447 e 2449 c.c. - e ciò perché, se è vero che l'azione ex art. 2449 c.c., spettante al terzo creditore per il compimento da parte degli amministratori di nuove operazioni dopo la verifica di un fatto che determina lo scioglimento della società, non si trasferisce al curatore fallimentare, in caso di fallimento della società e di esercizio da parte del curatore delle azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., atteso che la suddetta azione di responsabilità si distingue da dette azioni per la diversità del *petitum* e della *causa petendi* è

altrettanto vero che la violazione del divieto di compiere nuove operazioni, oltre a dare luogo a responsabilità diretta degli amministratori verso il terzo, può integrare il presupposto dell'azione sociale di responsabilità (per violazione dei doveri imposti dalla legge) e dell'azione di responsabilità dei creditori sociali (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale) ed il curatore del fallimento della società può quindi anche agire ex art. 2449 c.c. (C.C. 8368/2000), sia pure soltanto sotto tale profilo – si deve però rilevare che tale profilo di responsabilità degli amministratori della società fallita è stato introdotto per la prima volta dalla curatela attrice solo in sede di comparsa conclusionale, dopo che il contraddittorio si era svolto sulla diversa questione del presunto aggravamento della situazione di dissesto della società, senza alcun riferimento alla prima, dovendo pertanto ritenersi domanda nuova e, come tale, inammissibile (la stessa conclusione sarebbe conseguente all'eventuale inserimento della domanda di responsabilità ex art. 2449 c.c. nella memoria allegata al verbale del 13/2/1998, non rinvenuta agli atti e ciò in considerazione della facoltà di *emendatio* e non di *mutatio libelli* esercitabile dalle parti nelle memorie ex art. 183, quinto comma, c.p.c.).

Sul punto, poi, è necessario precisare che, anche qualora si ritenesse implicita la domanda di cui sopra nella censura relativa alla mancata rilevazione da parte degli amministratori dello stato di dissesto della società, in occasione delle perdite riportate, non vi è stata da parte della curatela attrice alcuna allegazione di fatti costitutivi della suddetta fattispecie di responsabilità, se si esclude il riferimento, contenuto in comparsa conclusionale, alla determinazione della perdita esposta nel bilancio 1991, riduttiva del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Non è stato dedotto alcunché, infatti, in riferimento all'eventuale compimento di nuove operazioni vietate, caratterizzate cioè dall'assunzione di un nuovo rischio d'impresa e connotate da uno scopo logicamente incompatibile con l'unica ed ormai assorbente finalità liquidatoria perseguibile dalla società, né in merito agli eventuali danni causati al patrimonio sociale dalla violazione del divieto di compiere nuove operazioni, non potendosi, per l'effetto, ritenersi sufficientemente determinato l'oggetto della domanda, anche in considerazione dell'esigenza di tutela delle facoltà difensive spiegabili dalle controparti.

L'addebito mosso agli amministratori nella gestione della società ed ai sindaci in relazione al dovere di vigilanza, incombente sugli stessi, sull'operato degli amministratori deve essere pertanto circoscritto alla valutazione della determinazione o dell'aggravamento, attraverso le operazioni di capitalizzazione di costi nello stato attivo del patrimonio della

società, mascheranti in realtà perdite occulte e alla mancata predisposizione di un piano di ammortamenti dei cespiti, di uno stato di dissesto della società che già era evidente, secondo la versione fornita dalla curatela, agli amministratori nel periodo in esame, caratterizzato da difficoltà nel pagamento degli stipendi e delle rate di mutuo.

Sempre in generale deve poi rilevarsi che, se è vero che l'azione sociale ex art. 2392 c.c. nei confronti degli amministratori e dei sindaci (limitatamente alle ipotesi di responsabilità solidale non esclusiva per la vigilanza sull'operato degli amministratori), introduce cause scindibili ed indipendenti, implicanti un'obbligazione solidale (non un rapporto unico ed inscindibile) e quindi rapporti autonomi, cosicché vi è responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci soltanto ove si dimostri un'effettiva corresponsabilità degli stessi in ordine ad uno specifico adempimento (A. Milano 9/10/1984, Soc., 1985, 177) e la sentenza è *utiliter data* anche nei confronti di uno solo dei coobbligati solidali (C.C. 1760/1981; C.C.4276/1987; C.C. 6278/1990; A. Milano 16/6/1995, Soc.1995, 1562; vedasi però C.C. 2298/1995, che, in ipotesi di giudizio promosso cumulativamente contro più amministratori, componenti dello stesso organo collegiale di gestione, non ha escluso la sussistenza di cause inscindibili, in conseguenza dell'interdipendenza tra le relative domande per l'esigenza di una valutazione globale degli atti compiuti da detto organo) è altrettanto vero che costituisce principio generale, assolutamente pacifico in materia societaria, che i nuovi organi della società non sono esenti dalla suddetta responsabilità solidale per il solo fatto di non essere stati i diretti autori delle irregolarità denunciate, occorrendo verificare che essi, assunta la carica, "abbiano poi posto in essere tutte le iniziative idonee a conseguire il risultato dell'accertamento delle pregresse irregolarità gestorie e dell'eliminazione dei loro effetti" (T. Milano 15/11/1995, G.I. 1996, I,2,1; T. Roma 17/7/1998, G.I. 1999, 1458; T. Como 10/6/1998, Società 1999, 89). Inoltre, nella fattispecie, si tratta di amministratori e sindaci, componenti dello stesso organo collegiale di gestione, sia pure per archi temporali differenti, con conseguente esigenza di una valutazione globale degli atti compiuti da detto organo (C.C. 2298/1995).

Alla luce di tale premessa appare pregiudiziale (ed eventualmente assorbente) all'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di assenza di profili personali di colpa, sollevata da alcuni convenuti, verificare se sussistano effettivamente le irregolarità denunciate dalla curatela attrice nei confronti dell'operato degli organi collegiali unitariamente considerati, indagine preliminare all'accertamento delle responsabilità individuali da effettuare secondo i criteri sopra esaminati.

Prima di procedere all'analisi delle contestazioni mosse dalla parte attrice all'attività del C.d.A. nel corso degli esercizi 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991, tenendo conto delle risultanze della CTU redatta dal Dr. Gregorio Mattaliano, occorre svolgere, in generale, una breve panoramica delle vicende più salienti che hanno interessato la V.D. soc. coop. a r.l., tenuto conto di tutta la documentazione esaminata dal consulente tecnico: 1) detta società viene costituita in data 25/3/1983, con la forma giuridica della società cooperativa a responsabilità limitata, da una compagine sociale di 19 soci, che si impegnavano a sottoscrivere almeno una quota sociale del valore di £ 250.000; 2) l'oggetto sociale consisteva nella gestione di un centro polifunzionale di impianti per le attività sportive, culturali e ricreative 3) la fase iniziale della vita aziendale è stata finalizzata alla realizzazione degli impianti da destinare al conseguimento dello scopo sociale; 4) l'inaugurazione del complesso si svolge nel mese di ottobre 1990 (v. verbale C.d.A. del 16.10.90 agli atti), anche se i lavori, come si rileva dall'ispezione contabile, non erano stati ultimati; 5) ancora nel 1991 la società si trovava in piena fase organizzativa e di avvio, con lavori, anche di notevole entità e riguardanti parte della struttura, non ancora ultimati (v., in particolare, copia del verbale n. 175 del 9.1.1991 ove, all'o.d.g. si legge: "appalto lavori D.A. n. 1878 del 30.3.90 per un importo complessivo di £ 1.373.195.000"). Tali lavori ed altri furono bloccati in quell'anno per questioni giudiziarie riferite a presunti abusi edilizi, in seguito risoltesi con la relativa assoluzione degli amministratori, che comportarono però ritardi nell'erogazione dei fondi pubblici regionali, prima ancora che la cooperativa potesse cominciare a svolgere a pieno ritmo l'attività sociale (cfr. relazione del C.d.A. di corredo al progetto di bilancio chiuso al 31.12.1991); 6) l'attività vera e propria della cooperativa comincia dal 1990 e prosegue fino alla gestione commissariale (decreto del 15.1.1993 n. 48/I/XII D.A.) e quindi alla dichiarazione di fallimento con sentenza del Tribunale di Marsala dell'11.6.1993.

Il consulente, valutando tutti gli esercizi sociali oggetto del giudizio, dal 1986 al 1991, ha preliminarmente evidenziato che "il d.lgs. 127/91 ed i criteri di valutazione delle poste di bilancio ad esso successivamente adattati e commentati dalla dottrina, richiamati più volte nell'atto di citazione, non sono applicabili al caso in questione, dato che lo stesso d.lgs. è entrato in vigore a partire dall'esercizio 1993" (p. 7 prima relazione).

Secondo il CTU, le regole all'epoca applicabili per una corretta redazione del bilancio, elaborate dal Consiglio nazionale dei Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e trasfuse nei c.d. Principi Contabili ed in particolare nel principio contabile n. 4

– Principi Base delle Immobilizzazioni Tecniche, “consentivano espressamente, ed ancora consentono, la capitalizzazione di tutti i costi sostenuti prima dell’entrata in funzione dell’intrapresa e non solo quelli direttamente imputabili alle immobilizzazioni stesse (costo di acquisto se l’immobilizzazione è stata acquistata da terza economia, o costo di produzione, se l’immobilizzazione è il risultato di un’attività interna dell’impresa), ma anche altri costi, per la parte ragionevolmente imputabile alle immobilizzazioni, relativamente al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene potrà essere utilizzato” (p. 3 seconda relazione).

Il CTU ha richiamato in particolare il punto D.II.f del principio contabile n. 4, recante il titolo: “Acquisizione di immobilizzazioni tecniche durante la fase di organizzazione e di avvio dell’impresa”, il quale dispone: “un’impresa si considera in fase organizzativa e di avvio finché le sue operazioni rivolte ad assicurare le condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività diretta al conseguimento degli scopi sociali e quando sussista almeno una delle due seguenti condizioni:

- a) l’attività diretta al conseguimento degli scopi sociali non è ancora iniziata;
- b) l’attività diretta al conseguimento degli scopi sociali ha avuto inizio ma non ha ancora prodotto significativi ricavi.”

Il CTU ha anche citato la dottrina dominante nel periodo considerato, secondo la quale: “se la costruzione avviene nel periodo di impianto dell’impresa ad essa si caricano tutti i costi sostenuti prima che l’impresa cominci a funzionare, e cioè non solo i costi, speciali e generali, di fabbricazione, ma anche i costi generali di amministrazione e gli oneri finanziari” (M. Caratozzolo, *Il bilancio di esercizio*, Buffetti Editore 1985).

Tale estensione della procedura di capitalizzazione, trova conferma anche nell’art. 76 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, come modificato dall’art. 1 del D.L. 29.6.1994 n. 416, convertito con modifiche nella l. 8.8.1994 n. 503, il quale recita: “per i beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto”.

Le regole sopra richiamate devono essere coordinate, secondo il consulente, con quella della “competenza economica”, il cui corollario è il “principio della correlazione”, in virtù del quale i costi, siano essi certi o presunti, devono essere correlati con i ricavi di esercizio. Tale principio incontra una deroga nel caso d’impresa in fase di avvio, in cui i costi sostenuti non possono essere correlati ai ricavi di esercizio, dato che l’impresa non produce alcun provento nel periodo stesso e, pertanto, devono essere rinviati ai futuri esercizi capitalizzandoli nei beni che sono in fase di costruzione, i quali forniranno un’utilità negli esercizi futuri (deroga giustificata secondo il consulente anche alla luce del disposto dell’art. 9 della legge n. 72/1983, che ammetteva la deroga ai criteri di valutazione dettati dall’allora vigente art. 2425 c.c., per esigenze di fedele rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, onerando gli amministratori di rappresentare le singole deroghe nelle loro relazioni all’assemblea: cfr. p. 5 terza relazione). Al conseguimento dei primi ricavi da parte dell’impresa, con l’apporto dei beni aventi utilità pluriennale, si dovrà calcolare la quota di costo da imputare all’esercizio attraverso la procedura dell’ammortamento, il quale, secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti, doveva essere calcolato in proporzione al depauperamento e al consumo dell’immobilizzazione, per la quota corrispondente all’esercizio stesso, a partire dal momento in cui il cespite fosse disponibile e pronto per l’uso (p. 6 prima relazione).

Nel caso di specie il CTU, dopo aver premesso che la gestione sociale iniziò solo alla fine del 1990, non conseguendo la società ricavi nel corso degli esercizi 1986, 1987, 1988 e 1989, ha rilevato che, a causa della sospensione dei lavori di realizzazione degli impianti della società, per azioni giudiziarie relative a presunti abusi edilizi, “ancora nel 1991 non era stata completata la costruzione di tutti gli impianti previsti e conseguentemente non era stato realizzato il pieno svolgimento degli scopi sociali. Conseguentemente i modestissimi ricavi conseguiti negli ultimi due mesi del 1990, pari a £ 28.542.628 che l’ispezione contabile ha potuto riferire in parte a somministrazioni con apparecchi automatici ed in parte a servizi di palestra - tennis non possono considerarsi esaustivi al fine di una giusta e necessaria applicazione della valenza temporale del principio contabile della c.d. correlazione tra costi e ricavi. Pertanto corrette si appalesano le rettifiche alle appostazioni contabili eseguite in sede di chiusura del bilancio relativo all’esercizio 1990 e riguardanti le operazioni di capitalizzazioni di costi per £ 952.381.152, che, se pur misurati nel periodo, non si correlano a ricavi conseguiti nello stesso arco temporale e ciò anche ai fini del calcolo degli ammortamenti” (p. 4 seconda relazione).

Il consulente rileva altresì che l'appostazione di cui sopra è stata riportata nel libro giornale, tra le scritture di rettifica e chiusura al 31.12.1990 e risulta inoltre dettagliatamente rappresentata, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, nella relazione di accompagnamento al progetto di bilancio 1990, redatta dal C.d.A. (copia verbale n. 187 del 30.3.1991), e nei rapporti del Collegio Sindacale.

Nell'esercizio 1991 la società, la cui struttura era in piena fase organizzativa e di avvio con lavori non ancora ultimati e bloccati per la mancata corresponsione dei dovuti contributi e finanziamenti regionali, ha conseguito ricavi per £ 436.489.732, distribuiti tra servizi impianto polifunzionale (£ 363.834.594), servizi estetica (£ 3.033.607), servizi bar (£ 34.772.922) e servizi ristorante (£ 34.848.609) e ha capitalizzato costi per £ 252.570.272 afferenti oneri amministrativi e finanziari, materiali c/costruzione e interessi passivi v/fornitori, attraverso appostazioni di rettifica e chiusura del bilancio 1991, anche qui ricavabili dal libro giornale e rappresentate nella relazione di accompagnamento al progetto di bilancio 1991, redatta dal C.d.A. (copia verbale n. 212 del 3.4.1992), e nei rapporti del Collegio Sindacale. Ciò è avvenuto, secondo le considerazioni del consulente, "nel rispetto della normativa civilistica e fiscale dell'epoca vigente e dei c.d. principi contabili" che consentivano di comprendere, per i beni materiali ed immateriali, nel costo capitalizzato, "fino alla loro effettiva entrata in funzione e per quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro acquisizione e quelli su prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano portati ad incremento del costo stesso", nonché gli "altri costi" che, secondo l'interpretazione estensiva del citato art. 76 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, adottata dalla dottrina dominante all'epoca dei fatti, comprendevano anche i costi generali di amministrazione (da qui, oltre a quelli riscontrati dal CTU, la capitalizzazione, a correzione delle chiusure degli esercizi 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990, anche dei costi di prestazioni e servizi, oneri tributari, personale: v. libro giornale e libro beni ammortizzabili) e gli oneri finanziari i quali, nel caso di specie, sono stati correttamente capitalizzati per una quota *ragionevolmente* imputabile ai beni medesimi, come si ricava dall'ammontare di tali somme capitalizzate, per ciascun esercizio, rispetto al valore delle immobilizzazioni (v. p. 19 prima relazione) e come rileva implicitamente il consulente laddove, dopo aver riportato il principio sopra enunciato, conclude: "E tale è stato il comportamento dell'Organo Amministrativo della oggi fallita Coop. V.D., allorquando, nel bilancio 1991 ha capitalizzato i costi sopra dettagliatamente indicati (oneri

finanziari, materiali, interessi passivi v / fornitori)” (p. 6 seconda relazione), indicando tali voci quali costi diversi da quelli strettamente attinenti alle immobilizzazioni.

La circostanza del conseguimento di ricavi per £ 427.288.051 da parte della società nel corso dell’esercizio 1991 non è poi in grado, secondo il CTU, di rendere inoperosa la deroga al sopra richiamato principio di correlazione tra costi e ricavi, che consente di rinviare a futuri esercizi i costi relativi a beni produttivi di ricavi futuri, in quanto, se la somma conseguita appare significativa in termini assoluti, i ricavi vengono ritenuti dal consulente “modesti, se spalmati nei singoli servizi che li hanno generati”, impedendo di presupporre una sostanziale entrata in funzione degli impianti ed emergendo al contrario, dalla lettura dei verbali del C.d.A., “la presenza di tentativi di entrata in funzione degli impianti più protesa ad un potenziale collaudo che ad un’entrata in funzione in pieno esercizio, per inadeguatezze tecniche varie o per mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative correlate all’effettiva ultimazione e messa in funzione degli impianti stessi” (p. 12 terza relazione).

Le medesime considerazioni inducono anche il CTU ad escludere, nella fase di avvio dell’impresa e di protrazione dell’effettiva entrata in funzione degli impianti, che vi siano state irregolarità da parte degli amministratori nella procedura di ammortamento degli stessi, non iniziata nel corso degli esercizi in esame tramite l’imputazione delle quote di ammortamento ai costi di esercizio, in considerazione del principio richiamato per cui “l’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso” (p. 7 prima relazione).

Alla luce delle considerazioni fin qui esaminate il CTU formula le proprie conclusioni, condivisibili in quanto esenti da vizi logici in virtù delle premesse dalle quali scaturiscono: “gli amministratori hanno adempiuto regolarmente ai propri obblighi contabili, interpretando correttamente la normativa civilistica relativa all’iscrizione in bilancio degli impianti in costruzione nella fase di avvio dell’impresa e non occultando, pertanto, perdite di esercizio negli esercizi che vanno dal 1986 al 1991; la dottrina prevalente ed allora previgente, infatti, riferisce che nella fase di avvio dell’impresa alla costruzione in economia dell’impianto si caricano tutti i costi sostenuti prima che l’impresa cominci a funzionare e cioè, non solo i costi, speciali e generali di fabbricazione, ma anche i costi generali di amministrazione e gli oneri finanziari come chiaramente evidenziato a p. 6 della presente relazione” (p. 26 prima relazione).

L'operato degli amministratori non appare poi in contrasto con il principio di trasparenza e chiarezza nella gestione contabile in quanto, come sopra esaminato, le appostazioni evidenziate sono state riportate nel libro giornale, tra le scritture di rettifica e chiusura al 31.12.1990 e al 31.12.1991 e risultano inoltre dettagliatamente rappresentate nelle relazioni di accompagnamento ai progetti di bilancio 1990 e 1991, redatte dal C.d.A. e nei rapporti del Collegio Sindacale.

Quanto alle osservazioni alla CTU sollevate dalla curatela attrice in ordine alla dedotta derogabilità della correlazione tra costi e ricavi in un esercizio, come quello del 1991, contrassegnato dal conseguimento da parte della società di cospicui ricavi, si deve poi rilevare che, anche qualora si ritenesse non corretta, dal punto di vista contabile, la capitalizzazione ed il mancato ammortamento di costi che in realtà potevano essere riferiti all'esercizio in corso, difetterebbe in ogni caso la prova del rapporto causale tra gli effetti sul patrimonio sociale dell'operato degli amministratori, che con tale appostazione avrebbero occultato una perdita pari a £. 252.570.272 e la determinazione o l'aggravamento dello stato di dissesto dell'impresa.

La sussistenza, nel corso dell'esercizio 1991, in cui si verificò la rilevante perdita di £. 486.320.488 (la quale da sola non è indicativa dello stato di insolvenza della società, determinato invece dall'impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni: cfr. C.C. n. 5287/98), della situazione di difficoltà economica dell'impresa nel pagamento regolare degli stipendi e delle rate di mutuo, che viene riferita nella relazione trasmessa dal curatore avv. Carini al G.D. in data 1.12.1994 (situazione peraltro affermata senza allegazione di fatti circostanziati a sostegno), non costituisce indice certo della determinazione sin da quell'anno di uno stato di sofferenza della società tale da dover obbligare gli amministratori, alla luce anche della predetta perdita asseritamene occultata nello stesso esercizio, ad interrompere ogni attività sociale e chiedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 127 n. 4 L.F., l'accertamento dello stato di decozione della compagine sociale. E ciò anche in considerazione della circostanza che la società, sino a quell'anno, non aveva riportato perdite di esercizio (tali non possono considerarsi, per le considerazioni fin qui svolte, quelle asseritamene occultate negli anni 1986-1990) e del fatto, accertato dal CTU, che nel 1991 si era verificato il blocco dei finanziamenti regionali che aveva impedito il completamento degli impianti contribuendo a determinare, quale fattore causale non imputabile alla condotta degli amministratori - in virtù del principio pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza dell'insindacabilità delle scelte

imprenditoriali effettuate dagli stessi – oggettive difficoltà economiche da cui ben potrebbe essere scaturito lo stato d'insolvenza della società successivamente accertato dal giudice del fallimento.

In questo contesto, l'asserito occultamento, attraverso "l'escamotage" della capitalizzazione di costi di esercizio, di una perdita di £ 252.570.272, di ammontare esiguo (e a costituire la quale solo in piccola parte concorrerebbero i costi non effettivamente capitalizzabili, in quanto non rientranti nelle immobilizzazioni, secondo la prospettazione della curatela attrice) se rapportato a quello della perdita di esercizio esposta nel bilancio 1991 (£. 486.320.488), non consente, in ogni caso, di ipotizzare - anche qualora si ritenesse violato il principio di correlazione tra costi e ricavi e, con esso, la regolare procedura di calcolo dei costi di esercizio - che l'omessa rilevazione da parte degli amministratori della perdita integrativa abbia con certezza contribuito a causare o ad aggravare il dissesto della società a tal punto da rendere obbligatoria la rilevazione da parte degli amministratori dello stato di decozione.

D'altra parte non vi è prova nemmeno che la continuazione della gestione della società nonostante le perdite di cui sopra abbia contribuito a determinare un pregiudizio ai creditori, ulteriore rispetto alle perdite stesse, quale ad esempio l'accrescimento del passivo della procedura fallimentare, come sarebbe potuto emergere dall'esame delle domande di insinuazione al passivo della procedura e dal relativo verbale di ammissione, non potendosi pertanto accertare l'effettivo danno (subito dai creditori) asseritamene derivante dalle operazioni contabili poste in essere dagli amministratori, alla stregua del criterio di calcolo del danno risarcibile costituito dalla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare - elaborato al riguardo dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito quale criterio alternativo a quello delle perdite di esercizio - in una fattispecie, come quella in questione, in cui l'oggetto principale di censura all'operato degli amministratori è l'aggravamento dello stato di insolvenza della società, dal momento della manifestazione dei primi segnali di crisi sino al fallimento.

Quanto alla asserita responsabilità dei sindaci ai sensi dell'art. 2407 c.c. per non avere correttamente vigilato sulla corretta attività di gestione degli amministratori, con particolare riferimento alla redazione dei bilanci di esercizio dal 1986 al 1991, contribuendo, in concorso con gli amministratori ad aggravare lo stato di crisi e di dissesto finanziario della società, le considerazioni sopra svolte in merito alla circostanza non dimostrata della riconducibilità del danno patito dalla società ad illegittime operazioni

contabili da parte degli amministratori nella redazione dei bilanci escludono anche la configurabilità della cd. responsabilità concorrente dei sindaci, venendone meno uno dei presupposti, potendosi in tanto ritenere responsabile il collegio sindacale per mancata vigilanza sull'operato degli amministratori (e, in tema di responsabilità "esclusiva", ai sensi dell'art. 2403, primo comma, c.c., per mancata osservanza delle norme stabilite dallo stesso codice e dai principi contabili vigenti al momento dei fatti, per la valutazione del patrimonio sociale) in quanto sia accertata l'irregolarità di tale operato.

Resta da valutare la fondatezza delle censure mosse dalla curatela attrice in merito alla responsabilità esclusiva dei sindaci per il mancato accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale, come previsto dall'art. 2403, primo e secondo comma, c.c..

Il CTU ha rilevato che dalla lettura dei verbali del collegio sindacale redatti nel periodo in esame si evince che "trimestralmente il collegio ha effettuato controlli a campione sulla regolare tenuta dei registri contabili imposti dalla normativa civile e fiscale, non evidenziando in alcuni di essi analiticamente il saldo effettivo della cassa contabile ma limitandosi alla dizione: *la consistenza contabile del conto cassa risulta essere coincidente con il numerario esistente presso la cassa sociale.....*"; ha altresì accertato che: "con regolare cadenza trimestrale risultano eseguiti i controlli amministrativi.....ed il controllo del bilancio di esercizio, con attenzione alle aree di bilancio ritenute maggiormente significative" (p. 8 seconda relazione). Il consulente aggiunge: "di certo il collegio sindacale avrebbe potuto effettuare controlli più analitici anche se questo non avrebbe portato ad evincere irregolarità particolari sulla tenuta della contabilità che potevano incidere sulla determinazione dello stato di insolvenza della fallita V.D. soc. coop. a r.l.. La contabilità risulta infatti tenuta, come si evince dall'analisi critica delle registrazioni dei vari fatti amministrativi, in modo regolare" (p. 11 prima relazione). Ed ancora: "né controlli più incisivi avrebbero potuto incidere sul progressivo stato di decozione dell'impresa, ritenendosi escluso, perché estraneo ai doveri dei sindaci, un controllo *di merito* esteso all'opportunità ed alla convenienza economica delle operazioni poste in essere dagli amministratori. Regolare anche la partecipazione alle riunioni del C.d.A. ed a quelle dell'Assemblea dei soci, per le quali il sindaco svolge il proprio compito di controllo di pura legittimità per le riunioni dei soci, di legittimità e di pertinenza per quelle degli amministratori"(p. 8 seconda relazione).

Il perito attribuisce allora all'insufficiente qualificazione professionale dei sindaci succedutisi fino al 1992 le omissioni dei controlli "più incisivi" che a suo giudizio

avrebbero potuto essere effettuati sulla gestione contabile della società (v. p. 8 seconda relazione), circostanza questa che non è idonea ad esimere da responsabilità i componenti del collegio sindacale qualora fossero emerse irregolarità contabili di bilancio, incidenti sullo stato di crisi dell'impresa e non riscontrate, per omessa vigilanza, dall'organo di controllo. Le omissioni accertate dal CTU hanno invece una rilevanza meramente formale, attinente più che altro al metodo di controllo seguito dal collegio sindacale (v. controllo trimestrale a campione della contabilità) o si manifestano in singoli episodi (v. mancata rilevazione analitica del saldo di cassa) non in grado comunque di esplicare efficacia causale sullo stato di dissesto della società, ancorabile, per i motivi sopra evidenziati, a valutazioni di politica imprenditoriale, prerogativa dell'organo amministrativo - e comunque non oggetto di censura da parte della curatela attrice – piuttosto che alla violazione di norme di legge, di statuto o di norme tecniche di oculata amministrazione su cui invece ricade l'obbligo di controllo dei sindaci (cfr. C.C. n. 9252/1997; T. S.Maria Capua V., 23 maggio 2000; Riv. notariato 2003, 458).

Difetta pertanto anche in questo caso la prova del rapporto di causalità tra le omissioni formali dell'organo di controllo e la determinazione dello stato d'insolvenza della società, ancor prima della dimostrazione dell'effettivo pregiudizio che avrebbe causato al capitale sociale, e di riflesso ai creditori, la protrazione dell'attività gestionale, a cui avrebbero contribuito i sindaci omettendo di effettuare i dovuti controlli contabili, pur in presenza di uno stato di crisi della società.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte che escludono la responsabilità, ai sensi degli artt. 2393, 2394, 2403 e 2407 c.c., degli organi di amministrazione e di controllo della società nel loro complesso, devono essere rigettate le domande formulate da parte attrice e rimangono assorbite le questioni sollevate dai convenuti, sotto forma di eccezioni alle prime, aventi ad oggetto l'esclusione dei profili di colpa dei singoli componenti dei due organi.

La natura delle questioni trattate e la circostanza che la definizione delle stesse è stata possibile solo a seguito di CTU contabile costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per le stesse ragioni, sono poste definitivamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, *pro quota* a carico di ciascuna di esse.

Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, sulla domanda promossa dal Fallimento della V.D. soc. coop. a r.l., in persona del Curatore Avv.to Lorenzo Carini, con atto di citazione notificato il 28/10/1996-14/11/1996, nei confronti degli ex amministratori I.T., V.G., B.M.T., C. Giancarlo, G. Salvatore, G. Vincenzo, S.V., V.P., G. Margherita, F.G.A., G. Sebastiano, P.G. e degli ex sindaci, F.A.G., S.G.B., B.D., L.V.D., P.A., P.S., della società fallita, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- 1) rigetta l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione, sollevata dai convenuti V.P., V.G. e G. Margherita;
- 2) rigetta le domande spiegate dalla curatela attrice;
- 3) dichiara assorbite tutte le altre eccezioni sollevate dai convenuti;
- 4) dispone la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite;
- 5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separati decreti, a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, *pro quota* a carico di ciascuna di esse.

Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 23/5/2005.

IL GIUDICE REL.

IL PRESIDENTE